



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

**Responsabile di settore: NANNICINI ELISA**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 11891 del 10-08-2017

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 5040 - Data adozione: 03/04/2020**

Oggetto: Interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID 19 subiti dai beneficiari toscani (pubblici e privati) di contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/04/2020

Numero interno di proposta: 2020AD005696

## IL DIRIGENTE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella seduta del 15.3.2017;

Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 87 del 26.09.2018 e relativi aggiornamenti (deliberazione del Consiglio Regionale n. 109 del 18.12.2018 e deliberazione del Consiglio Regionale n.22 del 10.04.2019);

Visto il DEFR 2020 approvato dal Consiglio con la Deliberazione 31 luglio 2019, n. 54 "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 – Approvazione";

Visto il decreto legislativo n. 123 del 31.03.1998 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 che disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale lo Stato ha adottato le prime misure a sostegno del tessuto produttivo *"ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale considerata la crisi economica derivante dal diffondersi dell'epidemia da Corona virus, ha introdotto le prime misure economiche a sostegno dell'economia"*;

Visto Il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede limiti e divieti nell'apertura di esercizi commerciali e la sospensione di eventi culturali, sportivi e di altro genere con evidenti conseguenze sulle attività economiche legate alla fruizione dei suddetti beni e servizi;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” il quale estende le misure assunte dal DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale e stabilisce il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, il quale stabilisce, tra l'altro, la chiusura di tutte le attività commerciali, di ristorazione e relative ai servizi alla persona, ad eccezione di specifiche attività individuate;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale sono state assunte misure che, fra l’altro, mirano a garantire maggiore semplificazione delle procedure amministrative;

Richiamato in particolare l’art. 103 del citato Decreto Legge “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” il cui comma 1 prevede che *“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”*;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, e quindi anche regionale, e la conseguente opportunità di individuare misure di rimodulazione temporale degli adempimenti a carico dei beneficiari pubblici e privati dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali, tali da non ridurre l’efficacia e comunque idonee a garantire il perseguimento della loro finalità e garantendo comunque gli obiettivi di spesa fissati dalle disposizioni sui Programmi comunitari e dagli stessi indirizzi di cui alla delibera G.R. n.286 del 9.3.2020 *“POR FESR 2014-2020. Ulteriori indirizzi per l’accelerazione della spesa”*;

Vista la deliberazione della G.R. n. 421 del 30/03/2020 *“Interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall’emergenza COVID-19: misure a favore di beneficiari, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali”*;

Considerato che i seguenti bandi regionali di aiuto alle imprese risultano attualmente attivi o comunque in fase di attuazione:

1. Bandi sotto forma di aiuti rimborsabili, prestiti, microcredito e garanzie;
2. Bandi POR Fesr 2014-2020 – Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” ed 1.1.3 “Sostegno ai processi di innovazione nelle PMI manifatturiere- aiuti agli investimenti per l’innovazione” ed il bando voucher microinnovazione e per le industrie creative attivato in attuazione dell’Accordo integrativo seguito all’Accordo di Programma della Regione Toscana per il “Rilancio dell’Area costiera livornese”;
3. Bandi “POR Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 - Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI”;
4. Protocolli di insediamento;
5. Bandi “POR Fesr 2014-2020-Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”;
6. Bandi (H2020 – ERANET) PhotonicSensing e MANUNET III;
7. Bando di finanziamento per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita a favore delle micro, piccole e medie imprese che gestiscono le stazioni sciistiche nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri);
8. Bandi per la concessione di aiuti alle imprese che hanno subito danni a seguito di eventi per cui è stato riconosciuto lo stato di emergenza nazionale o regionale;

Dato atto che i suddetti bandi stabiliscono specifici obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari, incluso il rispetto di una precisa tempistica nell'attuazione dell'intervento;

Dato atto che nella suddetta deliberazione 421 del 30/03/2020 viene disposto che i termini stabiliti da bandi, procedure negoziali, contratti, atti di assegnazione dei contributi e relativi ad adempimenti a carico dei beneficiari, non scaduti alla data del 23 febbraio 2020, sono sospesi nel *periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020*, senza necessità di presentazione di specifica istanza;

Ritenuto di approvare, in ottemperanza e ad integrazione della suddetta deliberazione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020 le seguenti disposizioni temporanee anche in deroga a quanto stabilito dai singoli bandi:

- a) ai fini della verifica del rispetto dei termini posti dal bando per gli adempimenti posti a carico dei beneficiari, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020;
- b) sono facilitate le modifiche progettuali e le rimodulazioni dei piani finanziari da parte dei beneficiari danneggiati dall'emergenza COVID-19, purché sia mantenuto fermo l'obiettivo del progetto in relazione al quale è stato concesso l'aiuto. In tali casi possono essere accolte le istanze di rimodulazione progettuale che superino gli eventuali limiti stabiliti dai singoli bandi in termini di variazione delle spese rispetto ai piani finanziari approvati e/o numero delle istanze presentate;
- c) è consentito, laddove il bando preveda un termine inferiore, prolungare fino ad un massimo di 30 giorni il termine previsto per l'invio di integrazioni documentali e controdeduzioni nei relativi procedimenti;

Ritenuto di precisare che tutti i riferimenti alla data del 15 aprile traggono origine dall'art. 103 del DL 18/2020 e che pertanto si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di rideterminazione della predetta scadenza;

## DECRETA

1. di approvare, in ottemperanza e ad integrazione della deliberazione della Giunta Regionale n .421 del 30/03/2020, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020, con riferimento ai seguenti bandi regionali di aiuto alle imprese, attualmente attivi o comunque in fase di attuazione:

- Bandi sotto forma di aiuti rimborsabili, prestiti, microcredito e garanzie;
- Bandi POR Fesr 2014-2020 – Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” ed 1.1.3 “Sostegno ai processi di innovazione nelle PMI manifatturiere- aiuti agli investimenti per l’innovazione” ed il bando voucher microinnovazione e per le industrie creative attivato in attuazione dell’Accordo integrativo seguito all’Accordo di Programma della Regione Toscana per il “Rilancio dell’Area costiera livornese”;
- Bandi “POR Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 - Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI”;
- Protocolli di insediamento;
- Bandi “POR Fesr 2014-2020-Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”;
- Bandi (H2020 – ERANET) PhotonicSensing e MANUNET III;
- Bando di finanziamento per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita a favore delle micro, piccole e medie imprese che gestiscono le stazioni sciistiche nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri);

- Bandi per la concessione di aiuti alle imprese che hanno subito danni a seguito di eventi per cui è stato riconosciuto lo stato di emergenza nazionale o regionale;

le seguenti disposizioni temporanee anche in deroga a quanto stabilito dai suddetti bandi:

- a) ai fini della verifica del rispetto dei termini posti dal bando per gli adempimenti posti a carico dei beneficiari, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020;
- b) sono facilitate le modifiche progettuali e le rimodulazioni dei piani finanziari da parte dei beneficiari danneggiati dall'emergenza COVID-19, purché sia mantenuto fermo l'obiettivo del progetto in relazione al quale è stato concesso l'aiuto. In tali casi possono essere accolte le istanze di rimodulazione progettuale che superino gli eventuali limiti stabiliti dai singoli bandi in termini di variazione delle spese rispetto ai piani finanziari approvati e/o numero delle istanze presentate. Nello specifico:
  - con riferimento ai Bandi POR Fesr 2014-2020 – Azione 1.1.2 ed 1.1.3 ed al bando voucher microinnovazione e per le industrie creative attivato in attuazione dell'Accordo integrativo seguito all'Accordo di Programma della Regione Toscana per il "Rilancio dell'Area costiera livornese": è ammessa la presentazione, in fase di rendicontazione finale, di un'ulteriore variante rispetto a quanto previsto nei bandi;
  - con riferimento ai Bandi POR Fesr 2014-2020 – Azione 1.1.5. ed ai bandi (H2020 – ERANET) PhotonicSensing e MANUNET III: la percentuale di variazione delle voci di spesa del piano finanziario approvato può essere incrementata di ulteriori 10 punti percentuali, con possibilità di richiedere una nuova ulteriore istanza di variazione, laddove quella prevista dal bando fosse già stata richiesta;
  - con riferimento al Bando di finanziamento per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita: sono considerate variazioni finanziarie significative, per le quali è necessaria la preventiva autorizzazione, quelle superiori al 40% dell'investimento ammesso;
  - con riferimento ai Bandi "POR Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2: possono essere accolte istanze di rimodulazione progettuale senza vincoli percentuali tra le singole macrovoci di spesa e complessivamente per una riduzione massima del 50% del piano finanziario approvato;
  - con riferimento ai Protocolli di insediamento: possono essere accolte istanze di rimodulazione progettuale che prevedono una riduzione massima del 50% del piano finanziario approvato;
- c) è consentito, laddove il bando preveda un termine inferiore, prolungare fino ad un massimo di 30 giorni il termine previsto per l'invio di integrazioni documentali e controdeduzioni nei relativi procedimenti;

2. i riferimenti alla data del 15 aprile traggono origine dall'art. 103 del DL 18/2020 pertanto si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di rideterminazione della predetta scadenza.

Il Dirigente Responsabile

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
**Positivo**

**CERTIFICAZIONE**